

# DONNINI & ASSOCIATI

## Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donniniassociati.it](http://www.donniniassociati.it)



Spett.le

Carrara, 20 febbraio 2017

DL/

### NUOVO REGIME PER CASSA – QUALCHE OSSERVAZIONE NECESSARIA

Con circolare del 10 andante SOFIM Vi ha compiutamente informato che dal 1° gennaio 2017 cambia per le **imprese in contabilità semplificata** il modo di determinare il reddito annuo tassabile ai fini delle imposte dirette. Con il cambiamento – così hanno spiegato con soddisfazione uomini e parlamentari di Governo – le imprese vedranno ridursi gli adempimenti contabili e pagheranno per ciò che effettivamente hanno incassato.

Molto bene. E siccome dovrete affrontare delle scelte che sarebbe complicato ed antieconomico spiegare a ciascuno di Voi singolarmente, Vi fornisco sulle novità la mia opinione del tutto personale.

- 1 -

A partire dal 1° gennaio 2017 potrete procedere secondo il “regime naturale” (lo chiamerò “A”) basato sul “principio di cassa” per cui:

- a) tutti i ricavi sono “componenti positivi di reddito” se effettivamente incassati nel corso dell’ anno;
- b) tutte le spese (salvo ammortamenti e costi per *leasing*) sono “componenti negative di reddito” se effettivamente pagate nel corso dell’ anno;
- c) la differenza (a-b), aggiungendovi ammortamenti e “leasing”, costituisce il reddito tassabile.

Probabilmente siete già in grado di valutare da soli se ciò Vi convenga o se si possano creare situazioni meno favorevoli: ad esempio i corrispettivi si incassano al banco ma le fatture d’ acquisto non si deducono subito perché solitamente allungate i pagamenti ai fornitori quanto più Vi riesce. E ciò genererebbe un reddito tassabile niente affatto “vero”.

- 2 -

Riscossioni e pagamenti non saranno quindi irrilevanti. Dovrete anzi mettere SOFIM in grado di registrarli e portarli a reddito, magari con appositi moduli periodici da compilare e trasmettere firmati sotto la Vostra sola responsabilità.

SOFIM – come la sua circolare spiega sub “Obblighi contabili” - dovrà infatti annotare su nuovi registri una serie di elementi: importo incassato/pagato, generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica della controparte, estremi della fattura o di altro documento, e (si presume: alla fine dell’ anno d’ imposta, per raccordo con l’ anno d’ imposta successivo) importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti.

In alternativa a questi nuovi registri si possono usare quelli consueti dell’ iva, annotandovi componenti di reddito il cui incasso o pagamento avviene in un anno diverso da quello di

registrazione. In pratica si ragionerà al contrario di quanto è stato appena spiegato: tutto è pagato/riscosso salvi i “mancati incassi” e “mancati pagamenti”, naturalmente predisponendo a futura memoria (fiscale) appositi prospetti di raccordo che permettano di collegare un anno all’ altro anche con riferimento a singoli documenti.

Vi aspetta, insomma, un certo lavoro di ricostruzione finanziaria. Ed i minori adempimenti sperati sembrano a questo punto un po’ *meno minori* (cfr. circol. SOFIM sub “Prime considerazioni”).

- 3 -

Dovrete perciò diventare assai analitici e precisi, ben documentati <sup>(1)</sup>. Anzi, molto dipenderà in futuro dalla Vostra collaborazione. SOFIM, per dire, non avrà strumenti per controllare le Vostre indicazioni.

- 4 -

Potrete invece, sempre a partire dal 1° gennaio 2017, scegliere al posto del criterio A il “criterio della registrazione” (che chiamerò B). Non ci sarà bisogno allora di scrivere uno ad uno gli incassi ed i pagamenti ma il reddito deriverà da costi e ricavi “registrati”. Si darà cioè per scontato, con formula *presuntiva*, che “registrato” corrisponde a “pagato” <sup>(2)</sup>.

Anche qui avete motivi di riflessione per decidere se Vi conviene o no. Tenete peraltro in considerazione che questo criterio opzionale <sup>(3)</sup> – come spiega la circolare SOFIM sub “Regimi alternativi” - si sceglie per tre anni d’ imposta (ora, ad esempio, per il triennio 2017-2018-2019). Fatta la scelta non si torna indietro – nell’ esempio - fino al 2020, anche se si scoprisse che questo criterio è per Voi profondamente iniquo.

Il reddito tassabile comunque non sarà quello effettivo. Data la suddetta formula *presuntiva* e la durata triennale sembra semmai il risultato di una lotteria.

- 5 -

Sia con il criterio A e sia con il criterio B le rimanenze di merci hanno poi una strana sorte (circolare SOFIM sub “Prime considerazioni”): esse pesano – con segno negativo - nel “bilancio” 2017, che potrebbe quindi risultare in perdita anche grave. Ma la perdita non si riporta al 2018. E delle rimanenze non si parlerà mai più, *forse* (ma non si sa con certezza) nemmeno se si passasse in futuro alla contabilità ordinaria.

L’ obiettivo di pagare le imposte su un reddito effettivo appare ormai piuttosto lontano.

- 6 -

Ci si deve poi domandare quali documenti l’ Agenzia delle Entrate vorrà consultare in caso di controlli. Se dovesse richiedere copia degli estratti conto bancari domandateVi fin d’ ora come essi si presentano, magari perché li usate per operazioni aziendali ed insieme per operazioni del tutto private e personali (cfr. par. 7, nota di lett. c).

Questa esibizione potrebbe generare curiosità ulteriori. E le curiosità del Fisco non sono mai *disinteressate*.

- 7 -

In conclusione: se queste novità fiscali Vi convincono non avete che da dirci quale scegliete. Se invece Vi siete fatta un’ opinione critica non avete che a passare alla **contabilità ordinaria**. Essa di solito preoccupa perché “*si deve scrivere tutto*”, e però si hanno diversi vantaggi:

<sup>1</sup> Dovrete ad esempio predisporre apposite ricevute per le operazioni in contanti. Il denaro, altrimenti, non è tracciabile.

<sup>2</sup> Non si sa ancora se la “registrazione” è obbligatoria al ricevimento della fattura o del diverso documento d’ acquisto; oppure se il contribuente può scegliere a suo estro quando procedere alla registrazione.

<sup>3</sup> Credo che nessuno sappia spiegare perché non sia stato consentito, dando così una *alternativa* vera e ragionevole, di proseguire con le regole vigenti fino al 31 dicembre 2016. Anche quella sarebbe stata una forma di semplificazione: restare alle abitudini.

- a) si sfugge alle trappole delle novità appena descritte, per le quali ancora non si conoscono le regole di prassi che stabilirà l' Agenzia delle Entrate;
- b) si seguono invece regole contabili e fiscali ampiamente consolidate;
- c) la gestione dell' impresa – se alla contabilità si dedica la giusta attenzione - resta ben monitorata e “tracciata” <sup>(4)</sup>;
- d) si possono fare analisi e prendere dati significativi al fine di valutare l' efficacia dell' impresa;
- e) così sono più chiari i rapporti tra i soci, ma anche con clienti e fornitori;
- f) se correttamente tenuta essa può fornire elementi concreti ai Verificatori fiscali e così dissuaderli da “libere” ricostruzioni;
- g) nel malaugurato caso di crisi dell' impresa, essa protegge l' imprenditore (anche dai suoi propri soci) ed aiuta l' opera del Tribunale.

L' opinione dello Studio in tema di “contabilità” la trovate comunque nel nostro sito (sub “Contabilità e Organizzazione”). I costi dell' “ordinaria” sono ovviamente superiori a quelli d' una “semplificata” che poco o nulla offre, ma se quest' ultima si fa *meno semplificata*, il di più della spesa risulta ridotto ed ampiamente giustificato.

SOFIM può predisporre, a richiesta, un apposito preventivo secondo le Vostre “misure”.

\* \* \* \*

Lo Studio resta a Vostra disposizione per valutare in concreto il da farsi.

E intanto cordialmente Vi saluto.

Dr. Luciano Donnini

STU-CIR/STUCIR/POR

---

<sup>4</sup> Pochi tengono a mente che i conti dei titolari e loro congiunti sono ispezionabili dall' Agenzia delle Entrate, che può chiedere giustificativi per ogni singola operazione. Anche a distanza di quattro/cinque anni.